

**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**E**

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

**L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, ai sensi dei quali l'Autorità cura la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante *“Disposizioni sulla stampa”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *“Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: *“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante *“Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 3, secondo cui *“Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità*

*dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell' articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;*

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “*Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il “Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria”;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante “*Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198*”;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 238/21/CONS, l'Autorità ha proceduto ad una revisione della sua struttura organizzativa, attribuendo alla Direzione studi, ricerche e statistiche, tra le altre competenze, anche la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali e la cura dei relativi adempimenti, anche di natura sanzionatoria;

VISTA la Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali*” come da ultimo modificata dalla Delibera n. 270/23/CONS del 08 novembre 2023;

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sottoscritto il 20 settembre 2011, rinnovato per i trienni 2014 – 2017, 2017 – 2020 e 2020 – 2023;

CONSIDERATA l'efficace sinergia realizzata tramite il Protocollo nelle attività di verifica sulle imprese editrici richiedenti i contributi all'editoria di cui al decreto legislativo n. 70/2017, con particolare riferimento alle situazioni di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 c.c., a tutela dell'erario pubblico e a garanzia della trasparenza degli assetti proprietari nel settore editoriale;

CONSIDERATA la necessità di un aggiornamento del Protocollo stesso anche alla luce delle disposizioni intervenute nel corso degli anni che hanno riformato la disciplina di settore;

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

*(Attività di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223)*

1. La Direzione studi, ricerche e statistiche dell'AGCOM, ricevuto l'elenco dei soggetti richiedenti i contributi dal DIE, svolge gli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, di norma, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per i soggetti che abbiano percepito il contributo relativo all'annualità precedente, l'esito degli accertamenti dovrà pervenire al DIE entro il 30 maggio di ciascun anno, ai fini della liquidazione della rata di anticipo prevista dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. A tal fine, l'elenco di tali soggetti sarà inviato all'Autorità dal DIE entro il 28 febbraio di ciascun anno.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1, sono svolti sulla base dei dati presenti nel Registro degli operatori di comunicazione e postali.

### Articolo 2

*(Verifiche e scambio di informazioni)*

1. La Direzione studi, ricerche e statistiche dell'AGCOM può avviare attività di verifica, anche di natura ispettiva, avvalendosi del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, in merito alle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione e postali dai soggetti presenti nell'elenco inviato dal DIE, specie in relazione alle dichiarazioni riguardanti eventuali situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c. in essere nel corso dell'anno di riferimento ovvero l'assenza delle stesse.
2. La Direzione studi, ricerche e statistiche dell'AGCOM, su richiesta del DIE, può avviare attività di verifica, anche di natura ispettiva, avvalendosi del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che tengano anche conto di segnalazioni qualificate, notizie di stampa, atti di sindacato ispettivo parlamentare nonché dell'eventuale ricorrenza di alcuni elementi quali sedi, soci, o amministratori delle imprese editrici.
3. L'AGCOM e il DIE, per una più proficua collaborazione, si impegnano a scambiarsi dati e notizie utili allo svolgimento dei rispettivi compiti.
4. Le attività di verifica di cui al precedente comma 1, non riguardano i controlli previsti dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, svolti autonomamente dal DIE in collaborazione con la Guardia di Finanza.

### **Articolo 3**

*(Referenti)*

1. Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti, nonché degli aspetti di carattere operativo e di stretta attuazione del contenuto del presente Protocollo sono:
  - per il Dipartimento, il Coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria;
  - per l'Autorità, il Direttore della Direzione studi, ricerche e statistiche.

### **Articolo 4**

*(Durata, integrazioni e modifiche)*

1. Il presente Protocollo d'intesa potrà essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità inerenti alla collaborazione stessa.
2. La durata del presente Protocollo d'intesa è di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.
3. Il presente Protocollo d'intesa non prevede oneri a carico di entrambi le amministrazioni.

Roma, \_\_\_\_\_

Per  
L'Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni  
**Il Segretario Generale  
Giulietta Gamba**



Giulietta  
Gamba  
AGCOM  
04.06.2024  
15:45:26  
GMT+01:00

Per  
Il Dipartimento per  
l'Informazione e l'Editoria  
**Il Capo Dipartimento  
Luigi Fiorentino**



Firmato digitalmente da  
FIORENTINO LUIGI  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI